

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE

DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLI – AREA LEGALE

Oggetto: Ricorso avverso l'avviso di accertamento n.R8H020100544,

emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello nei confronti

della società, notificato in data 23.12.2009. – Istanza di

trattazione in pubblica udienza ed Istanza di sospensione della

riscossione.

Imposte: IRPEF da attribuire ai soci, IRAPed IVA.

Anno 2001

RICORRENTI

La società, il sig.e la sig.ra, tutti rappresentati e

difesi nel presente giudizio da, presso il quale sono elettivamente

domiciliati in, giusta delega a margine del presente atto

propongono

RICORSO

nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia Ufficio

Controlli – Area Legale

per le seguenti ragioni in fatto e in diritto

FATTO

Al termine di una verifica fiscale per gli anni dal 1999 al 2005 nei confronti della

società, la Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Città di Castello,

ha redatto in data 06.09.2007 il processo verbale di constatazione n.223 (doc.

n.3), con cui, per l'anno 2001, è stata rilevata l'omessa istituzione delle scritture

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto, in proprio e quale legale rappresentante della società, ed io sottoscritta

deleghiamo l'avv. a rappresentare e difendere noi stessi e la società nel presente giudizio, con ogni potere di legge, ivi compreso quello di transigere e conciliare la lite, eleggendo domicilio presso il difensore in

Autorizziamo altresì il nominato difensore, ai sensi del D. Lgs. n.196/03, al trattamento dei dati personali con espressa avvertenza che questi saranno trattati al solo fine di esperire il mandato difensivo conferito, con le modalità strettamente necessarie a tale scopo.

presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette,

Iva ed Irap.

Sulla scorta di tali verifiche, in data 07.12.2007 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello ha notificato agli esponenti l'avviso di accertamento n.R8H020100453 (doc. n.4), avverso il quale i medesimi hanno proposto opposizione avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che, in accoglimento delle ragioni di parte ricorrente, con sentenza n. 62/07/09 del 20.02.2009 (appellata dall'Ufficio resistente), ha integralmente accolto il ricorso (doc. n.5).

Successivamente, la stessa Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Città di Castello, ha redatto il processo verbale di constatazione n.100/09 per gli anni dal 2001 al 2007 (doc. n.2), notificato in data 20.05.2009, con cui, a carico della società contribuente, sono stati effettuati ulteriori rilievi ai fini delle imposte dirette, irap ed iva, sempre relative all'anno 2001, sulla base di indagini finanziarie eseguite sui conti correnti della società e dei soci sigg.ri

Sulla scorta di tali ulteriori verifiche, in data 23.12.2009 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello ha, infine, notificato agli esponenti l'avviso di accertamento della cui opposizione si tratta (doc. n.1).

Con il presente atto, la società, ed i soci sigg.ri, come sopra rappresentati e difesi, propongono ricorso avverso l'avviso di accertamento in oggetto, in quanto illegittimo e, comunque, infondato, per i seguenti motivi di fatto e di

DIRITTO

I

ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER

**VIOLAZIONE DELL'ART.43 DPR N.600/73 E DELL'ART. 57 DPR
N.633/72 E/O PER CARENZA DI MOTIVAZIONE EX ART. 42,
ULTIMO COMMA, DPR N. 600/73 ED ART. 56 DPR N.633/72,
ULTIMO COMMA.**

Come già rilevato in punto di fatto, per l'anno d'imposta 2001 la società
..... aveva già ricevuto un avviso di accertamento nel dicembre dell'anno
2007, ad oggi annullato dalla citata sentenza n.62/07/09 emessa dalla Sezione
n.7 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, avverso la quale pende
un giudizio di riesame dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Perugia a seguito della proposizione dell'atto di appello da parte dell'Agenzia
delle Entrate Ufficio di Città di Castello.

Con il suddetto primo avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate di Perugia
aveva formulato i propri rilievi sulla base di una valutazione analitica ex art.41 del
DPR n.600/1973, effettuato sulla base degli elementi conoscitivi appresi, che
hanno consentito all'Ufficio una completa ed autonoma (ancorchè contestata)
ricostruzione del reddito d'impresa.

Si noti, in proposito, che l'accertamento d'ufficio, elevato ex art. 41 del DPR
n.600/1973, è strutturato dalla norma di riferimento in maniera tale da
determinare ricostruzioni definitive e non provvisorie, a differenza
dell'accertamento redatto ex art. 41 bis del DPR n.600/1973 che, come si legge
in rubrica, è di natura parziale ed i cui rilievi vengono effettuati "senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art.43".

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Città di Castello, ha tentato di giustificare
l'emissione di un secondo avviso di accertamento per l'anno 2001 sulla base della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, che, nel caso di specie, sarebbero

stati costituiti dalle risultanze bancarie indicate nel p.v.c. n.100/09.

In relazione a tale assunto, si rileva peraltro che: a) la possibilità di emettere avvisi di accertamento integrativi sulla base di nuovi elementi è possibile, ex art. 43 DPR n.600/73, quarto comma, solo entro i termini previsti a pena di decadenza dai commi n.1 e n.2 dello stesso art.43; b) l'autorizzazione agli atti di indagine sui conti correnti è stata rilasciata dal Comandante della Regione Umbria della Guardia di Finanza con provvedimento del 15.10.2007 (vedasi pag. 2 del pvc n.100/09), per cui i dati bancari non costituiscono oggi per l'Agenzia delle Entrate un elemento di novità perché tali elementi erano già conosciuti o quanto meno conoscibili entro il termine di redazione dell'originario avviso di accertamento relativo all'anno 2001.

La redazione e notifica dell'avviso di accertamento oggi impugnato è dunque illegittima, e come tale improduttiva di effetti, perché avvenuta, a parere di questa difesa, in assoluta violazione della previsione di cui all'art.43 DPR n.600/1973.

Se poi l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'azione accertatrice, al di fuori dei termini ordinari, sia legittima per il richiamo del terzo comma dell'art. 43 del DPR n.600/73 e del terzo comma dell'art. 57 del DPR n.633/72, in tale caso l'avviso di accertamento della cui impugnazione si tratta è nullo per carenza di motivazione ex art.42 DPR n.600/73, ultimo comma ed ex art.56 DPR n.633/72, ultimo comma.

Le norme citate dall'Ufficio consentono, infatti, di raddoppiare i termini di decadenza per l'emissione di un avviso di accertamento in caso di violazioni rilevanti sotto il profilo dell'eventuale commissione di reati tributari (la cui cognizione spetta, ovviamente, al Giudice penale).

Ma, se così è, e se cioè, in ultima analisi, l'Agenzia delle Entrate ritiene di avere rispettato i termini per potere accertare nel 2009 le supposte (quanto inesistenti) violazioni tributarie relative all'anno di imposta 2001, sulla base di ipotesi criminose che consentono il raddoppio dei termini di decadenza, in tale caso si rileva che l'Ufficio non ha in alcun modo motivato tale assunto dal momento che nella parte motiva dell'avviso di accertamento, al di là del semplice richiamo delle norme di legge sopra menzionate, non si chiarisce nemmeno quale sarebbe l'ipotesi criminosa imputata ai contribuenti.

Poiché in questo modo gli esponenti non sono stati nemmeno messi nella condizione di capire e conoscere, al fine della tempestività dell'azione accertatrice, cosa venga loro contestato, sotto il profilo dell'eventuale rilevanza penale di comportamenti illeciti sul piano tributario, è evidente che si è realizzata per gli stessi contribuenti proprio quella lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ed a protezione del quale è stata per l'appunto promulgata la norma che sancisce la nullità dell'accertamento laddove la motivazione sia carente.

Per i rilievi sopra esposti, la difesa degli esponenti confida, in primo luogo, che il presente ricorso venga accolto per la nullità radicale dell'avviso di accertamento impugnato.

II

ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO IN QUANTO LA SOCIETA' CONTRIBUENTE, PER L'ANNO 2001 HA ADERITO AL CONDONO TRIBUTARIO DI CUI ALL'ART.9 DELLA L.289/02

La società ha definito la propria posizione fiscale per l'anno 2001

aderendo al condono cd. tombale previsto dall'art.9 della L.289/02, come risulta dalla documentazione che si allega (doc. n.6).

L'Agenzia delle Entrate di Città di Castello, con riferimento alle annualità coperte dal condono, tra cui anche l'anno 2001, non aveva, pertanto, alcun titolo per promuovere legittimamente un accertamento nei confronti della società contribuente.

Secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, che emerge anche nella comparsa di costituzione del giudizio avverso il primo avviso di accertamento redatto per l'anno di imposta 2001, la societànon avrebbe incluso l'annualità 1996 nella definizione automatica ex art. 9 L. 289/2002 e, per tale motivo, il condono non era da considerarsi valido.

Pertanto, secondo una circostanza pacifica e non contestata né contestabile, i redditi del 1996 della società non sono mai stati accertati e se l'Agenzia delle Entrate di Città di Castello avesse fondatamente ritenuto invalido il condono effettuato dalla società contribuente per il mancato inserimento di una annualità, avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento per quella stessa annualità ciò che, invece, non è avvenuto.

Oltretutto, l'art.10 della L. 289/2002 ha prorogato di due anni i suddetti termini proprio per consentire all'Amministrazione Finanziaria di verificare ed eventualmente accertare i redditi relativi alle annualità oggetto del condono, e se dunque l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto invalido il condono effettuato dalla società per la mancata inclusione dell'anno 1996, avvalendosi della suddetta proroga avrebbe potuto accertare i redditi dello stesso anno 1996 mediante l'emissione di un avviso di accertamento da notificare alla società contribuente entro il 31 dicembre 2004, e quello sarebbe stato l'unico ed

esclusivo strumento mediante il quale, eventualmente e qualora ne fossero stati sussistenti i presupposti (come peraltro si contesta), l'Ufficio avrebbe potuto fare valere la supposta invalidità del condono.

Dalla lettura del comma 10 dell'art.9 della L.289/2002, emerge in maniera chiara che il perfezionamento della procedura di condono comporta la "preclusione di ogni accertamento tributario", e che, conseguentemente, con il perfezionamento della procedura di condono da parte della società, come risulta dalla documentazione allegata (vedasi docc. nn. 7, 8 e 9 attestanti il regolare pagamento degli importi indicati nell'istanza di condono), la rettifica delle imposte operata per l'anno 2001 è illegittima ed inefficace.

Si rileva che la validità di tali argomentazioni è già stata riconosciuta dalla VII Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che, proprio per l'esistenza di un valido condono, con la sentenza sopra menzionata ha integralmente annullato il primo avviso di accertamento emesso per l'anno 2001. Da ciò deriva che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso in assenza delle condizioni di legge e merita, pertanto, di essere annullato.

III

INFONDATEZZA NEL MERITO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO

Fermo restando i rilievi di illegittimità sopra esposti, da ritenere motivi assorbenti, si rileva che anche nel merito l'avviso di accertamento impugnato merita di essere annullato.

In particolare, si rileva che l'errore metodologico in cui è incorsa l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello consiste nell'aver applicato indistintamente a tutte le movimentazioni bancarie le presunzioni di illeciti comportamenti tali per

cui tutti i versamenti non giustificati sono stati considerati ricavi omessi ai fini

Iva e tutti i versamenti ed i prelevamenti non giustificati sono stati considerati

ricavi omessi ai fini delle Imposte Dirette.

In questo modo, l'Ufficio si è comportato esattamente nel modo censurato dalla

suprema Corte di Cassazione che, nella sentenza del 14 novembre 2003 n. 17219,

afferma che: *“il vero interesse del fisco non è quello di costringere il contribuente a soddisfare*

pretese sostanzialmente ingiuste profittando di situazioni contingenti favorevoli al fisco sul piano

amministrativo o processuale, bensì quello di curare che il prelievo fiscale sia sempre in

armonia con la capacità contributiva del soggetto passivo. (.) Tale impostazione del rapporto

tributario trova oggi un avallo legislativo di principio nella Legge 212/2000, c.d. statuto del

contribuente, che, tra l'altro, richiama gli Uffici finanziari al rispetto dei principi costituzionali

di uguaglianza (art. 3, comma 1 Cost.), della capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.),

e di imparzialità (art. 97, comma 1, Cost.) (art. 1, comma 1, legge 212/2000).”

In effetti, il metodo presuntivo, che sicuramente ha costituito un'agevole

scorciatoia per l'Agenzia delle Entrate, determina dei risultati palesemente

difformi dalla realtà, poiché di fatto porta ad un risultato complessivo che deriva

dalla duplicazione di ricostruzioni reddituali.

La Guardia di Finanza, prima, e L'Agenzia delle Entrate, poi, nel sommare il

reddito d'impresa ricostruito con i dati raccolti attraverso le componenti positive

e negative di reddito (fatture emesse dalla società e costi documentati e

inerenti), con l'ulteriore reddito d'impresa ricostruito sulla base delle

movimentazioni bancarie non giustificate, non ha tenuto conto del fatto che,

ovviamente, i pagamenti ricevuti a fronte delle fatture sono confluite nei conti

correnti della società e che i costi aziendali sono stati sostenuti con denaro

prelevato in banca.

Il mancato confronto tra le due ricostruzioni e la mancata riconciliazione dei versamenti e prelevamenti con le componenti positive e negative di reddito accertate con il primo pvc, ha determinato un abnorme ed indivisibile risultato finale che è del tutto difforme dalla realtà.

Per tale motivo, anche nel merito, l'avviso di accertamento in oggetto è del tutto destituito di fondamento ed è stato redatto al termine dell'ennesima valutazione punitiva nei confronti degli esponenti, che si trovano coinvolti in una gigantesca vicenda giudiziaria sostanzialmente per fatti da cui sono totalmente estranei, dato il ruolo, ben conosciuto dall'Amministrazione Finanziaria, che ha avuto nella vicenda il consulente dei contribuenti, sig.ra, che, venendo meno ai propri obblighi, ed all'insaputa dei propri clienti, ha operato nella piena illegalità, lasciando come eredità agli odierni esponenti un debito tributario non voluto dai medesimi.

Malgrado tale situazione, l'Agenzia delle Entrate continua a perseguire gli esponenti come se gli stessi avessero avuto una partecipazione volitiva alla violazione di norme tributarie, e, coerentemente con tale approccio, sta continuando un'opera demolitiva del tutto ingiusta, spesso effettuata attraverso atti illegittimi, quale quello della cui opposizione trattasi (ed in generali gli atti che si riferiscono alle annualità coperte dal condono), od infondati, non permettendo, in tale modo, ai contribuenti di corrispondere l'effettivo debito tributario determinatosi loro malgrado, se non passando attraverso la soluzione giudiziaria della lite.

Tutto ciò premesso, la società ed i soci sigg.ri, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

che l'Ecc.ma Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, contrariis reiectis,

voglia:

- **IN VIA PREGIUDIZIALE:** annullare e/o revocare l'avviso di accertamento impugnato in quanto illegittimo e/o nullo e/o improduttivo di effetti per per quanto esposto al punto I e/o al punto II del presente ricorso;

- **IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:** in caso di denegato mancato accoglimento delle domande pregiudiziali come sopra spiegate, annullare e/o revocare l'avviso di accertamento impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che erroneo, arbitrario e privo di ogni valido suffragio probatorio e normativo, per quanto esposto al punto III del presente ricorso.

CHIEDONO ALTRESI'

➤ ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 546/92, che la controversia sia discussa in **pubblica udienza**;

➤ che sia disposta la **sospensione della riscossione dell'atto impugnato**, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, sussistendo i requisiti:

○ del *fumus boni iuris*, per i motivi sopra dedotti e qui integralmente richiamati;

○ del *danno grave ed irreparabile*, in quanto data la consistenza della ripresa a tassazione e delle sanzioni applicate, se non venisse disposta la sospensione del provvedimento impugnato, si determinerebbe a carico della societàun danno grave ed irreparabile, oltretutto in relazione ad un avviso di accertamento illegittimo ed intrinsecamente infondato per i motivi

analiticamente esposti nel presente atto di ricorso.

Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, oltre Iva e Cap come per legge su funzioni ed onorari.

Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare di identico contenuto; l'originale, in carta resa bollata, viene notificato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 546, all'Agenzia delle Entrate di Città di Castello e la copia, che si dichiara sin d'ora conforme all'originale, sarà depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Perugia, entro il termine di trenta giorni, corredata degli allegati (con copia per la controparte) citati in calce.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c., si fa presente che le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

Si producono i seguenti documenti in copia fotostatica: 1) avviso di accertamento impugnato; 2) processo verbale di constatazione n.100/09; 3) processo verbale di constatazione n.223; 4) avviso di accertamento n.R8H020100453; 5) sentenza n. 62/07/09 del 20.02.2009 della VII Sez. della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia; 6) istanza di condono del 16.06.2003; 7) Modello di pagamento F 24 del 16.05.2003 di €. 6.000,00; 8) Modello di pagamento F 24 del 01.12.2003 di €. 7.157,00; 9) Modello di pagamento F 24 del 18.06.2004 di €. 7.276,35;

Città di Castello il